

## ***Gli ordini di protezione civili alla luce delle ultime riforme del processo familiare***

*Alessandro Nascosi<sup>1</sup>*

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. L'arco temporale per la pronuncia degli ordini di protezione. - 3. I presupposti oggettivi e soggettivi degli ordini di protezione. - 4. Il procedimento. - 5. Il contenuto della misura protettiva e la sua attuazione.

### ***1. Premessa***

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari – presenti sulla scena giuridica da ormai venticinque anni in forza della l. 154/2001 che li ha disciplinati originariamente – sono stati oggetto di rilevanti modifiche nell'ultima stagione di riforme che hanno ridisegnato la mappatura del contenzioso nelle relazioni familiari. Le disposizioni dedicate agli ordini protettivi sono oggi collocate all'interno del rito uniforme in materia di famiglia, precisamente agli artt. 473-*bis*.69–473-*bis*.72 c.p.c. (introdotti con il d.lgs. 149/2022 e ritoccati con il decreto correttivo 164/2024) che devono essere letti in combinato disposto con il rito differenziato ai sensi degli artt. 473-*bis*.40 ss. c.p.c. dettato per contrastare i casi di violenza domestica, di genere e abusi commessi all'interno del nucleo familiare<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Associato di Diritto processuale civile – Università degli Studi di Ferrara

<sup>2</sup> Gli artt. 473-*bis*.40 ss. c.p.c. danno origine ad un sub-procedimento che prevede alcune deroghe alle norme generali sul rito unitario in materia di famiglia e ciò al fine di adattare tale giudizio alla situazione connotata dalla violenza familiare. Tali norme prevedono che, in presenza di allegazioni di violenza o di abuso nei confronti di un *partner* o di un minore appartenente alla medesima compagine familiare, il procedimento sia trattato con una corsia preferenziale al fine di accertare, almeno a livello di *fumus* (quindi sulla base della verosimiglianza del fatto allegato), la fondatezza delle allegazioni, cosicché il giudice possa assumere tempestivamente i provvedimenti idonei ed interrompere il ciclo della violenza. Del tutto peculiare è il testo dell'art. 473-*bis*.40 c.p.c., il quale stabilisce che “*Le disposizioni della presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere*”. Ora, nel linguaggio processuale, allegare significa affermare che un fatto si è verificato, ossia narrare uno o più accadimenti storici. L'attribuire rilievo alla mera allegazione trova la propria ragion d'essere nel fatto che la maggior parte dei casi di abusi familiari si compie all'interno delle mura domestiche (che, da luogo sicuro degli affetti, diventa teatro di prevaricazioni), rendendo sovente difficoltosa la prova degli eventi accaduti. Per tale ragione il legislatore ha preferito, almeno in questa prima fase, assicurare alla vittima una incisiva tutela anche *inaudita altera parte* mediante l'adozione delle misure protettive, accordate in via provvisoria, cioè nell'attesa che le condotte oggetto di allegazione vengano accertate nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Orbene, nonostante l'art. 473-*bis*.40 c.p.c. non determini i contorni dell'allegazione, credo che la stessa debba sempre essere dettagliata (e non generica) con una precisa ricostruzione delle circostanze fattuali e di tempo in cui si è manifestato il comportamento illecito. Inoltre, ritengo che il ricorrente debba comunque rivestire le proprie affermazioni con supporti probatori (documenti, incluse altresì le riproduzioni fonografiche-audiovisive o avvalendosi di sommari informativi) che seppur tenui, saranno idonei a confermare, a livello di *fumus*, la fondatezza degli accadimenti.

Se da un lato le regole di cui agli artt. 473-*bis*.69 ss. c.p.c. (a cui si può affiancare sul versante penalistico la tutela parallela ed integrativa fornita dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter* c.p.p.) hanno confermato in larga misura l'impianto normativo pregresso, da un altro angolo d'osservazione non possono essere trascurate le nuove prescrizioni innestate nel codice di rito che hanno contribuito a sciogliere alcuni dubbi interpretativi emersi nell'applicazione dell'istituto protettivo.

## **2. L'arco temporale per la pronuncia degli ordini di protezione**

La principale novità che emerge dalla riforma del 2022 e dal decreto correttivo del 2024 si rinviene nel fatto che gli ordini di protezione non sono più circoscritti ad una decisione autonoma resa *ante causam*, ma possono essere emanati anche in pendenza di un giudizio sulla crisi familiare (art. 473-*bis*.70, ult. comma, c.p.c.) ed altresì se è terminata la convivenza tra vittima ed autore della violenza (art. 473-*bis*.69, ult. comma, c.p.c.). Nonostante la pronuncia degli ordini di protezione in corso di causa fosse già prevista in virtù del rinvio da parte dell'art. 473-*bis*.46 c.p.c. all'art. 473-*bis*.70 c.p.c., il decreto correttivo ha preferito inserire un ultimo comma nell'art. 473-*bis*.71 c.p.c. attribuendo la competenza al giudice davanti al quale pende la causa di merito allorquando i fatti lesivi si verificano nel corso del giudizio. Si è quindi perfezionata una generale estensione delle misure protettive a tutti i procedimenti assoggettati al rito unitario, al ricorrere dei presupposti sostanziali stabiliti dalla legge. Ne discende che la parte indirizzerà l'istanza al giudice del merito domandando, in via incidentale, l'emanazione di un ordine di protezione senza alcuna preclusione temporale, essendo lo stesso posto a salvaguardia di diritti indisponibili (v. l'ultimo comma dell'art. 473-*bis*.71, introdotto nel codice di rito dal decreto correttivo).

Alla luce di tali novità normative, qualora l'istanza volta alla pronuncia di un ordine di protezione sia avanzata negli atti introduttivi del giudizio di merito familiare, la concessione della misura – previo accertamento della condotta violenta – assumerà la forma dei provvedimenti indifferibili a mente dell'art. 473-*bis*.15 c.p.c.<sup>3</sup> (anche questi fondati sul medesimo presupposto cautelare); al contempo, una condotta violenta perpetrata in pendenza del giudizio, si tradurrà invece nella pronuncia degli ordini protettivi all'interno dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-*bis*.22 c.p.c. resi in prima udienza o in corso di causa. Infatti, la discrezionalità di contenuti dei suddetti provvedimenti, non preclude che gli stessi possano racchiudere le statuizioni tipiche degli ordini protettivi.

---

<sup>3</sup> In questa direzione v. Trib. Terni, 7 giugno 2023, in *www.dejure.it*.

La distinta forma del provvedimento contenente gli ordini di protezione ed il momento processuale in cui vengono emanati, si riflette inevitabilmente sul possibile riesame della misura protettiva; infatti, se gli ordini si trovano all'interno dell'ordinanza indifferibile, questa sarà suscettibile di reclamo alla Corte d'appello soltanto e unitamente all'impugnazione dei provvedimenti provvisori emanati all'esito della prima udienza (v. art. 473-bis.15, ult. comma, c.p.c. così come modificato dal correttivo), mentre se gli ordini protettivi sono contenuti nell'ordinanza temporanea ed urgente sarà proponibile il reclamo alla Corte d'appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. ed, infine, troverà applicazione il reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c. contro il vero e proprio decreto emesso *ante causam* che accorda gli ordini di protezione come previsto dall'art. 473-bis.70 c.p.c. Probabilmente, sarebbe stato più opportuno, che il legislatore avesse provveduto ad uniformare il regime dei riesami avverso i provvedimenti urgenti, onde evitare di creare incertezze applicative in capo alla parte soccombente nell'individuazione dell'organo giurisdizionale a cui indirizzare l'impugnazione.

Come accennato sopra, di sicuro rilievo, è la modifica innestata nell'art. 473-bis.69 c.p.c. secondo cui gli ordini di protezione possono essere accordati anche se è cessata la convivenza tra i *partners*<sup>4</sup>. Ora, ciò non significa che una convivenza non vi sia stata in un periodo anteriore, ma la nuova dizione normativa deve intendersi nel senso che la convivenza non risulti più attuale (si pensi al caso in cui la vittima si allontani volontariamente dall'abitazione al solo fine di sottrarsi alle condotte violente dell'aggressore). In tali casi la misura conterrà l'ordine di cessazione della condotta abusante, nonché le ulteriori prescrizioni, quali il divieto di contatti e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, la liquidazione di un contributo di mantenimento in favore del nucleo familiare (v. nel dettaglio § 5); riguardo alla prescrizione che ordina l'allontanamento dalla casa di abitazione, sebbene la convivenza sia già cessata, non intravedo ragioni per non includerlo, dal momento che la sua utilità potrebbe rinvenirsi nell'evitare una ripresa della convivenza in maniera unilaterale da parte dell'autore della violenza, ovvero per disporre l'allontanamento del responsabile che non sia titolare della casa di abitazione e che voglia permanervi nonostante la vittima sia stata costretta ad allontanarsi dalla sua proprietà.

---

<sup>4</sup> Nonostante alcune voci contrarie (Trib. Bologna, 28 aprile 2021, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); Trib. Napoli, 2 novembre 2006, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Trib. Rieti, 6 marzo 2006, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 606 ss.), la giurisprudenza maggioritaria formatasi anteriormente alla riforma si era schierata per la pronuncia degli ordini di protezione anche nei casi in cui fosse cessata la coabitazione tra abusante ed abusato (Trib. Perugia, 7 agosto 2020, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Trib. Bologna, 7 luglio 2019, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); Trib. Bari, 11 aprile 2013, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Trib. Napoli, 19 dicembre 2007, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it); Trib. Padova, 31 maggio 2006, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3572; Trib. Bologna, 22 marzo 2005, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it)).

Tuttavia, la suddetta norma non fa alcun riferimento al limite temporale oltre il quale, una volta terminata la convivenza, possa essere richiesta la misura protettiva, lasciando quindi al vaglio del giudice la decisione se concedere o meno la misura qualora siano già trascorsi alcuni mesi dal venir meno della coabitazione<sup>5</sup>.

### 3. I presupposti oggettivi e soggettivi degli ordini di protezione

Come noto, la misura di protezione ora in esame mira a porre un freno al ciclo della violenza, in quanto assicura una tempestiva tutela della vittima nei tristemente noti e statisticamente frequenti casi di abuso familiare. Il legislatore ha dunque coniato uno strumento flessibile di natura cautelare anticipatoria<sup>6</sup>, in grado di adattarsi alle circostanze del caso concreto. Tale dato emerge chiaramente dall'art. 473-bis.69 c.p.c. che individua il *periculum in mora* nel "grave pregiudizio" all'integrità fisica, morale o alla libertà (ossia situazioni indisponibili che contraddistinguono invece il *fumus boni iuris*) che subisce la vittima dell'abuso, con il rischio che la condotta lesiva posta in essere dall'autore sfoci in un aggravamento del danno o in una reiterazione del comportamento illecito. Si tratta quindi di strumenti protettivi con funzione inibitoria – caratterizzati dalla sommarietà della cognizione, da una durata temporale circoscritta e dall'inidoneità al giudicato – assimilabili ai provvedimenti cautelari anticipatori che beneficiano del regime della strumentalità attenuata (669-*octies*, c.p.c.) con la conseguenza che successivamente alla loro pronuncia non si accompagna l'instaurazione del giudizio di merito a pena di inefficacia della misura assunta<sup>7</sup>.

Ai fini dell'adozione della misura rimangono invariati - rispetto all'assetto previgente - i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 473-bis.69 c.p.c. Sotto il profilo oggettivo, occorre che un componente del nucleo familiare ponga in essere una condotta che cagioni un grave pregiudizio<sup>8</sup> (nei confronti di un altro soggetto appartenente alla

---

<sup>5</sup> Il termine oltre il quale non sarebbe più concedibile l'ordine, potrebbe corrispondere ad un anno dalla cessazione della convivenza, come suggerito nel vigore del precedente regime processuale degli ordini di protezione da Trib. Bologna, 28 aprile 2021, cit.

<sup>6</sup> Nonostante qualche originaria oscillazione, oggi l'indirizzo che attribuisce natura cautelare alle misure in oggetto prevale nettamente in giurisprudenza: Cass., 18 luglio 2023, n. 20905, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); Cass., 15 gennaio 2007, n. 625, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Trib. Pavia, 9 febbraio 2024, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); Trib. Verona, 8 maggio 2019, *ivi*.

<sup>7</sup> La collocazione degli ordini di protezione tra le misure cautelari comporta l'applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme "in quanto compatibili", come statuisce l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c.

<sup>8</sup> Il grave pregiudizio deve essere valutato dall'organo giurisdizionale in virtù dell'intensità del pericolo e della probabile reiterazione della condotta che mette a repentaglio l'integrità fisica, morale o la libertà della vittima. La giurisprudenza sottolinea costantemente che per configurare un grave pregiudizio non è necessario il reiterarsi di episodi violenti, bensì è sufficiente anche un singolo episodio di violenza

medesima compagine familiare) idoneo a ledere l'integrità fisica (si pensi alle percosse, alle lesioni), morale (atteggiamenti denigratori, umilianti o svilenti il ruolo femminile, condotte che ledono la dignità, l'onore, la reputazione, l'immagine della persona offesa) o la libertà della vittima (coincidente con ogni forma di coercizione della libertà personale che precluda i movimenti del familiare, le limitazioni alla libertà religiosa o della libertà di manifestazione del pensiero, nonché della riservatezza). Non vi è dubbio, pertanto, che sotto l'aspetto oggettivo, le nozioni di abuso e violenza impiegate dall'art. 473-bis.40 c.p.c. – uniformandosi a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011 recepita in Italia nel 2013 - appaiono piuttosto ampie tali da annoverare ogni comportamento lesivo che sfocia in una delle varie forme di violenza (fisica, psicologica, assistita<sup>9</sup>, economica, sessuale ed anche la più recente violenza digitale) commessa all'interno di una relazione familiare caratterizzata dalla coabitazione.

Dal punto di vista soggettivo, la vittima deve essere legata al responsabile della violenza da un rapporto di coniugio, di convivenza (tra individui di sesso diverso o del medesimo sesso), da un'unione civile e, ad ogni modo, da una coabitazione frutto dell'appartenenza al medesimo consorzio familiare<sup>10</sup>. L'ambito soggettivo degli ordini protettivi è oggi tracciato dalla lettura del combinato disposto dell'art. 473-bis.69 c.p.c. (che si riferisce alle condotte tenute nei rapporti tra coniugi o conviventi) ed il nuovo art. 473-bis.72 c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 164/2024, che riproduce il pregresso art. 5 della l. 154/2001) che estende la misura protettiva in favore di un altro componente della famiglia diverso dal coniuge, dalla

---

col timore che possa essere ripetuto nel tempo: si veda Cass., 16 settembre 2022, n. 27324, in *www.dejure.it*, ove si afferma che la violenza fisica di un coniuge nei confronti dell'altro, anche se concretizzatasi in un singolo evento, costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da giustificare non solo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito a carico dell'autore della violenza. Tale provvedimento, in linea con l'orientamento dettato dalle precedenti pronunce della S.C., stabilisce che i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, costituiscono, in relazione alla determinazione dell'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo e che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (v. Cass., 21 marzo 2018, n. 6997, in *www.dejure.it*; Cass., 19 febbraio 2018, n. 3925, *ivi*).

<sup>9</sup> Per alcuni casi di pronuncia degli ordini protettivi in caso di violenza assistita v. Trib. Terni, 16 marzo 2025, in *www.dejure.it*; Trib. Bologna, 25 agosto 2022, *ivi*; Trib. Caltanissetta, 2 marzo 2021, *ivi*. Nella giurisprudenza di legittimità v. di recente Cass., 7 settembre 2025, n. 24725, in *www.osservatoriofamiglia.it*.

<sup>10</sup> Deve quindi escludersi l'applicazione della misura di protezione allorché sussista tra autore della violenza e vittima una semplice coabitazione non accompagnata da una relazione affettiva (si pensi a due studenti o a due lavoratori che condividono il medesimo alloggio). La giurisprudenza ha altresì opportunamente messo in luce che gli ordini di protezione non possono essere accordati in presenza di "una situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza tra i conviventi, di cui ciascuna delle parti imputa all'altra la responsabilità, o i litigi, ancorché aspri nei toni, che però non siano stati aggravati da violenze fisiche o minacce in danno del ricorrente o non si siano tradotti in lesioni": Trib. Bari 28 luglio 2004, in *www.onelegale.it*.

parte dell'unione civile o dal convivente, qualora la condotta lesiva sia stata tenuta da un altro soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare (si pensi alle violenze che possono intercorrere tra fratello e sorella conviventi, nonni e nipoti, ma anche nell'ipotesi in cui il figlio maggiorenne commetta abusi verso i genitori<sup>11</sup>). Se poi vittima della violenza risulta essere il minore, la legittimazione attiva spetta al genitore che non ha dato adito alla condotta violenta, ovvero, in sua mancanza o in caso di conflitto di interessi, l'azione potrà essere intrapresa dal curatore speciale o dal p.m.

In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, il giudice provvederà ad emanare gli ordini di protezione a salvaguardia della vittima. L'accertamento della sussistenza di condotte violente svolto in via anticipata e con i tratti sommari, sarà in grado di orientare l'adozione dei successivi provvedimenti provvisori in materia di famiglia. Non vi è dubbio, infatti che l'accertamento dei comportamenti violenti si rifletterà sulla pronuncia di addebito<sup>12</sup>, sull'affidamento (optandosi per quello esclusivo o super esclusivo<sup>13</sup>), sull'esercizio della responsabilità genitoriale determinandone la decadenza<sup>14</sup>. Credo quindi che il rilievo degli atteggiamenti violenti possa incidere sul principio di bigenitorialità che, in tali frangenti, non deve essere costantemente garantito, ma può subire alcune giustificate attenuazioni.

#### **4. Il procedimento**

Dalle disposizioni che governano la procedura in esame (la cui trattazione è assicurata anche durante il periodo feriale), emerge chiaramente la caratteristica della tutela cautelare cui sono improntati gli ordini di protezione, ai quali fa da corollario un notevole *favor* per il ricorrente negli adempimenti processuali. Si pensi infatti, ai sensi dell'art. 473-*bis*.71, c.p.c., alla scelta legislativa di attribuire la competenza al tribunale in composizione monocratica (in deroga alla regola della collegialità in materia familiare<sup>15</sup>) del luogo di residenza o domicilio dell'istante e alla

---

<sup>11</sup> In questi termini v. di recente Trib. Salerno, 12 febbraio 2025, in *www.dejure.it*.

<sup>12</sup> Cass., 30 maggio 2025, n. 14465, in *www.dejure.it*; Cass., 16 settembre 2022, n. 27324, *ivi*; Cass., 21 marzo 2018, n. 6996, *ivi*; Trib. Busto Arsizio, 12 febbraio 2025, *ivi*; Trib. Roma, 7 febbraio 2024, *ivi*.

<sup>13</sup> Cass., 20 marzo 2025, n. 7409, in *www.dejure.it*; Trib. Roma, 11 ottobre 2018, *ivi*; Trib. Roma, 21 settembre 2018, *ivi*.

<sup>14</sup> Cass., 21 febbraio 2025, n. 4595, in *www.dejure.it*; Trib. Terni, 16 marzo 2025, *ivi*; Trib. Bari, 25 luglio 2022, *ivi*.

<sup>15</sup> Giova rammentare che la regola della monocraticità (e della competenza territoriale del luogo ove ha la residenza il ricorrente) vale soltanto se la vittima chiede la pronuncia degli ordini di protezione in un giudizio autonomo, poiché nel caso si radichi un processo di separazione o di divorzio, la richiesta degli ordini di protezione spetta alla competenza del giudice di merito davanti al quale pende il processo sulla crisi familiare. Una ulteriore novità riguarda l'estensione al tribunale per i minorenni del potere di emanare gli ordini di protezione quando la condotta violenta possa arrecare pregiudizio al minore (v. art. 473-*bis*.69, ult. comma, c.p.c.). Nonostante la norma appena menzionata non vi faccia alcun

possibilità di accedere a questa peculiare forma di tutela prescindendo dall'onere del patrocinio, almeno, secondo la lettura del dato normativo, nella fase introduttiva del giudizio<sup>16</sup>.

Una volta depositato il ricorso (all'interno del quale andranno indicati gli ordini personali e patrimoniali richiesti, nonché offerto in comunicazione - oltre al certificato di residenza e stato di famiglia di entrambe le parti - ogni mezzo istruttorio a supporto della domanda, quali per es. referti ospedalieri, querela verso l'autore degli abusi, verbali di interventi delle forze dell'ordine, registrazioni digitali audio-video, indicazione di sommari informativi<sup>17</sup>), il presidente del tribunale designerà senza indugio il giudice, il quale (tendenzialmente entro 24/48 ore) opererà per la modalità più congrua volta all'adozione delle misure protettive sulla base del doppio binario (v. art. 669-*sexies* c.p.c.) tipico del procedimento cautelare che l'art. 473-*bis*.71, c.p.c. sostanzialmente riproduce.

Più precisamente, nei casi corredata da particolari ragioni d'urgenza - che dovranno essere puntualizzate nel ricorso - in cui emerge un grave pericolo di reiterazione degli abusi a seguito di una potenziale reazione violenta dell'aggressore destinatario del ricorso, il giudice, su richiesta del ricorrente, potrà pronunciare (vagliando le sole dichiarazioni rese

---

cenno, credo che tale potere sia circoscritto alla pronuncia della misura protettiva soltanto nel corso di un giudizio di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 ss. c.c., come già paventato dalla dottrina prima della riforma; ne discende che al di fuori di un giudizio *de responsabilitate*, ogni altra decisione in tema di ordini protettivi che riguardano il minore dovrà essere adottata dal tribunale monocratico civile. In arg. v. Trib. min. Genova, 28 gennaio 2025, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); v. anche la decisione di Trib. Novara, 23 giugno 2023, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it).

<sup>16</sup> In questa direzione v. Cass., 18 luglio 2023, n. 20905, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Il punto è assai controverso dal momento che l'art. 473-*bis*.71 c.p.c. prevede che il ricorso possa essere presentato "anche dalla parte personalmente", senza però specificare (a causa di una tecnica redazionale ben poco accorta) se per il prosieguo del giudizio sussista o meno l'onere del patrocinio. Orbene, a fronte di un primo orientamento che limita la possibilità di agire senza l'assistenza tecnica del difensore alla sola presentazione del ricorso esigendo quindi l'onere del patrocinio per tutti gli adempimenti procedurali successivi, si contrappone un diverso indirizzo che esonera dalla rappresentanza tecnica la parte ricorrente (ed ovviamente la medesima prerogativa deve valere per il resistente) per tutto l'arco del processo al solo fine di facilitare il ricorso all'autorità giurisdizionale. Orbene, alla luce dell'indisponibilità dei diritti in gioco, mi pare assai difficile per ognuna delle parti non avvalersi di un difensore anche nella fase introduttiva del procedimento, stante altresì la delicatezza delle questioni trattate che necessitano di una ricostruzione tecnica e dettagliata delle circostanze di fatto e diritto che raramente la parte, che si difende in proprio, è in grado di esporre. Inoltre, sempre per agevolare la vittima a ricorrere alla via giurisdizionale, il legislatore ha previsto l'esenzione del procedimento dagli oneri di anticipazione in merito alle spese processuali.

<sup>17</sup> L'art. 473-*bis*.41, comma 2, c.p.c. prescrive alla parte che chiede la pronuncia della misura protettiva di offrire in comunicazione tutti gli atti, documenti e decisioni emanate in procedimenti diversi (penale, minorile, ma anche di carattere amministrativo quale l'ammonimento del Questore) o comunque di indicare la pendenza di altri procedimenti alla cui base vi siano i medesimi fatti. Inoltre, per rafforzare il coordinamento ed il dialogo tra le diverse autorità giurisdizionali l'art. 64-*bis*, disp. att., c.p.p., prevede l'obbligo per il p.m. di dare notizia e trasmettere al giudice civile i provvedimenti penali adottati per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva; al contempo, il giudice civile, con il decreto di fissazione dell'udienza, chiede al p.m. o alle altre autorità competenti informazioni sull'esistenza di altri procedimenti pendenti relativi ad abusi, con trasmissione degli atti (ove non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni.

dell'istante, la documentazione prodotta ed assumendo "ove occorra" sommarie informazioni, per es. contattando gli assistenti sociali o l'autorità di pubblica sicurezza) un decreto *inaudita altera parte* che costituirà immediatamente titolo esecutivo per procedere all'allontanamento dell'autore della violenza dall'abitazione comune<sup>18</sup>. All'interno del decreto, il magistrato fisserà contestualmente un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto al resistente (che, analogamente all'istante, potrà difendersi personalmente, almeno in questo segmento introduttivo del giudizio, depositando una memoria) ed un termine non superiore a quindici giorni in cui si terrà l'udienza nel pieno contraddittorio delle parti. A conclusione dell'udienza svoltasi nel contraddittorio delle parti<sup>19</sup>, dopo il vaglio delle difese del resistente e omettendo ogni forma di tentativo di conciliazione o di mediazione<sup>20</sup>, il giudice provvede ad emanare un nuovo decreto di conferma, modifica o revoca delle misure che si sostituisce al provvedimento reso *inaudita altera parte*.

Diversamente, una volta esaminata l'istanza del ricorrente, se il giudice ritiene di sentire entrambe le parti prima di pronunciarsi sull'assunzione della misura, provvederà a fissare l'udienza di comparizione, stabilendo un (breve) termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto, nonché un termine per consentire al resistente di controdedurre depositando una memoria difensiva. Le parti dovranno comparire personalmente (e, come crediamo, assistite dal difensore) in udienza per essere ascoltate dal giudice, senza che sia esperito alcun tentativo di conciliazione o rinvio in sede di mediazione.

Tendenzialmente, seguendo il modello assimilabile all'art. 669-*sexies* c.p.c. dettato in materia cautelare, ai sensi dell'art. 473-*bis*.71 c.p.c., il giudice dispone di un ampio potere discrezionale nella gestione della procedura, potere che concerne non soltanto la fissazione dei termini di comparizione e costituzione (che nei casi di abusi familiari potranno

---

<sup>18</sup> Al fine di assicurare l'immediata ottemperanza all'ordine di allontanamento, accade sovente che la notifica del decreto reso *inaudita altera parte* avvenga tramite l'autorità di pubblica sicurezza a cui sarà attribuito dall'organo giurisdizionale il compito di verificare l'avvenuto rilascio della casa familiare da parte del destinatario degli ordini di protezione.

<sup>19</sup> Occorre sottolineare che, nelle fattispecie di maggiore gravità valutate sulle circostanze del caso concreto, qualora sussista il rischio che il contatto in sede giurisdizionale tra le parti, possa provocare un pregiudizio di ordine psicologico per chi ha subito la violenza (cd. vittimizzazione secondaria), il giudice potrà fare applicazione del disposto di cui all'art. 473-*bis*.42, comma 2, c.p.c., ed assumere tutte le cautele al fine di rispettare la dignità e la personalità della vittima, nonché la sua sicurezza, evitando la contemporanea presenza delle parti in udienza (per es. ricorrendo all'udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie differenti).

<sup>20</sup> L'esclusione della mediazione trova giustificazione nel fatto che la violenza esclude ogni possibilità di risoluzione pacifica del conflitto. Infatti, la mediazione presuppone una posizione di parità e di equilibrio tra le parti, in modo che le stesse possano assumere scelte libere e incondizionate; tale situazione viene invece alterata dalla violenza che una parte subisce e potrebbe trovarsi in condizione di sudditanza psicologica e di prevaricazione rispetto all'altra.

essere ridotti fino alla metà<sup>21</sup>), bensì lo svolgimento dell'istruttoria che si compie in modo deformalizzato. In pratica attraverso un'istruttoria di tale portata il magistrato, oltre ad interrogare liberamente le parti<sup>22</sup>, può assumere sommarie informazioni dalle persone indicate nel ricorso e nella memoria difensiva (prescindendo dalla capitolazione dei fatti, al di fuori dello schema legale previsto per la prova per testi nei giudizi ordinari<sup>23</sup>). Vertendo il giudizio sull'accertamento di fatti lesivi dell'integrità fisica, morale o della libertà dell'individuo, il giudice si troverà munito dei peculiari poteri che contraddistinguono il processo di famiglia su situazioni sostanziali indisponibili, ossia potrà adottare i provvedimenti che appaiono più opportuni in relazione alla fattispecie concreta, pur senza domanda di parte, assumere mezzi istruttori anche d'ufficio valicando i limiti di ammissibilità fissati dal codice civile (pur nel rispetto del diritto alla prova contraria e del contraddittorio<sup>24</sup>), impiegando anche

---

<sup>21</sup> Invero, a seguito del decreto correttivo, il giudice, se sussistono “ragioni di urgenza”, può ridurre i termini fino alla metà in tutti i giudizi ai quali si applica il rito uniforme familiare (art. 473-*bis*.14, ult. comma, c.p.c.)

<sup>22</sup> L'interrogatorio può essere di particolare ausilio per il giudice poiché consente di confrontare le diverse affermazioni sui fatti di causa, oltre a fornire elementi utili a sostegno delle contrapposte ricostruzioni degli eventi che, essendo accaduti, nella maggior parte dei casi, tra le mura domestiche alla presenza dei soli partner o della prole e non sempre possono essere accertati tramite testimoni.

<sup>23</sup> Potrebbe essere agevole per il giudice al fine di acquisire informazioni in tempi contenuti, già nel decreto di fissazione dell'udienza, autorizzare le parti a condurre i sommari informativi alla prima udienza, in modo che essi possano riferire liberamente quanto osservato e in virtù delle domande formulate dal magistrato.

<sup>24</sup> Il delicato tema del superamento dei limiti di ammissibilità nell'assunzione di una prova conduce alla dibattuta questione dell'impiego delle prove illecite nel processo di famiglia. Non è revocabile in dubbio che lo sviluppo della tecnologia ha consentito alle parti di acquisire ed utilizzare a proprio vantaggio nel contesto processuale, informazioni personali attraverso un'ingerenza illegittima nella sfera privata dell'altro *partner* (si pensi alla corrispondenza ottenuta tramite la consultazione della posta elettronica o della messaggistica sul telefono portatile della controparte, oppure registrazioni audio-video realizzate illecitamente, od ancora alla sottrazione di un documento scritto riservato). Sul punto, parte della giurisprudenza si è espressa per l'utilizzo di prove acquisite dalla parte con modalità illecite in violazione delle norme di diritto sostanziale (Trib. Roma, 20 gennaio 2017, in *Fam. dir.*, 2018, p. 43 ss. Trib. Milano, 27 luglio 2016, n. 9431, in *www.onelegale.it*; Trib. Torino, 8 maggio 2013, *ivi*; Trib. Torino, 28 settembre 2007, *ivi*; Trib. Bari, 16 febbraio 2007, in *www.dejure.it*); secondo tale indirizzo, nelle cause in cui si configura una contrapposizione fra diritti che costituiscono l'espressione di valori costituzionalmente protetti, si dovrà procedere ad una sorta di bilanciamento in forza di una “gerarchia mobile”, frutto di un giudizio di valore espresso dal giudice che consente di individuare il diritto da privilegiare in relazione al singolo caso concreto (Cass., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3034, in *Foro it.*, 2012, I, c. 843; Cass., 5 agosto 2010, n. 18279, in *www.dejure.it*; Cass., 30 giugno 2009, n. 15327, *ivi*; Trib. Crotone, sez. lav., 13 aprile 2023, n. 327, *ivi*). In virtù dell'interesse primario del minore e della prevalenza del diritto di difesa sugli altri diritti di rilievo costituzionale, si è giunti a ritenere che il giudice possa utilizzare per la formazione del proprio convincimento l'intero materiale istruttorio acquisito indipendentemente dalla provenienza e dalla modalità di formazione. Orbene, l'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'impiego delle prove illecite nel processo civile solleva alcune perplessità. Se da un canto il nuovo art. 473-*bis*.42, comma 1, c.p.c. consente al giudice di assumere d'ufficio i mezzi di prova oltre i limiti di ammissibilità previsti dal c.c. nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova, dall'altro lato non credo che la suddetta norma possa essere considerata una formale apertura verso l'utilizzo delle prove illecite. È vero che di primo acchito si potrebbe pensare di usufruire della prova illecita con l'intento di ricercare la verità materiale, ma se si seguisse tale linea di pensiero, si verrebbe ad ammettere l'ingresso della prova illecita e ad avvalorare l'idea che per ricercare la verità sia possibile utilizzare qualunque mezzo istruttorio a prescindere dalle modalità con le quali è

prove atipiche (si pensi all'impiego delle decisioni formatesi nel giudizio penale<sup>25</sup>), disporre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio scelto tra quelli muniti di acclarata competenza in materia di violenza ed abusi, ordinare l'esibizione di atti e documenti presso organi pubblici. L'organo giudicante può altresì interpellare e assegnare indagini al servizio sociale (che potrebbe essere già intervenuto a sostegno del nucleo familiare) indicando nel provvedimento la presenza di condotte violente e gli accertamenti da compiere<sup>26</sup>. Sotto l'aspetto patrimoniale, l'organo

---

stato ottenuto. Occorre allora pensare in maniera differente, facendo leva sull'art. 111, comma 1, Cost., il quale prevede che il giusto processo si svolge nel rispetto delle prescrizioni di legge e della Costituzione. Se collochiamo tale principio nella fase istruttoria, possiamo scorgere che questo segmento processuale è regolato dal legislatore in ordine all'ammissione, formazione e valutazione del mezzo istruttorio. Infatti, il c.c. e il c.p.c. assoggettano l'ingresso nel giudizio di alcuni mezzi di prova ad una serie di divieti legali (v. artt. 1417, 1967, 2721-2726, 2731, 2739 c.c., 621 c.p.c.), alla circostanza che l'istanza istruttoria sia dedotta nel rispetto delle preclusioni e che il mezzo di prova sia conforme alla previsione legale. Oltre alle norme codicistiche rilevano poi le disposizioni costituzionali che governano il rispetto dei diritti fondamentali (per es. gli artt. 13, 14, 15) la cui limitazione può avvenire per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Ora, l'assunzione di una prova ottenuta all'esterno del contesto legale si pone in conflitto con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali coperte dalla Cost. che qualifica espressamente tali situazioni soggettive come inviolabili, salve le limitazioni previste dalla legge. Ne discende che l'assunzione di un mezzo istruttorio senza il rispetto delle regole poste a salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, rende inutilizzabile la prova anche in assenza di una norma civilistica che ne precluda l'impiego. Credo quindi che gli accentuati poteri inquisitori riconosciuti al giudice nei procedimenti caratterizzati da abusi, non possano costituire una modalità per rendere ammissibile una prova illecita acquisita al di là del quadro legale, poiché se per un verso il giudice usufruisce di un ampio potere nell'assunzione di mezzi di prova a tutela della vittima della violenza, per altro verso, non può conferire liceità ad elementi probatori acquisiti in violazione dei diritti fondamentali e delle regole sul giusto processo. La stessa giurisprudenza di legittimità sembra poi collocarsi in tale direzione ritenendo precluso l'accesso alle prove, la cui acquisizione si concretizza in una lesione degli interessi costituzionalmente tutelati nei confronti della parte contro cui la prova illecita viene utilizzata (Cass., 5 maggio 2020, n. 8459, in *www.dejure.it*; Cass. 8 novembre 2016, n. 22677, in *Foro it.*, 2017, V, c.1689).

<sup>25</sup> Il coordinamento tra le decisioni emanate dalle differenti autorità giudiziarie (v. artt. 473-bis.41-42 c.p.c.) e la conseguente acquisizione di un provvedimento penale all'interno del processo civile, pone in primo piano la delicata questione del valore probatorio che può assumere in sede civile l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale. Secondo la più recente giurisprudenza, il giudice civile, pur senza esserne vincolato, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, pur dovendo accertare i fatti allegati con pienezza di cognizione sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere condizionato all'accertamento fattuale compiuto dall'organo penale: Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, in *www.dejure.it*; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42028, *ivi*; Cass. 19 maggio 2020, n. 9143, *ivi*; Cass., 19 luglio 2019, n. 19521, *ivi*, sull'utilizzabilità delle risultanze assunte nel corso delle indagini preliminari; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30328, *ivi*, sull'impiego della sentenza di patteggiamento in un giudizio civile; Cass., 27 aprile 2010, n. 10055, *ivi*, sull'utilizzabilità delle prove assunte nel dibattimento definito con sentenza non passata in giudicato. Orbene per facilitare la prova dei fatti di violenza, si può ritenere che il provvedimento reso in sede penale possa valere come prova atipica (purché assunta nel contraddittorio delle parti e nei limiti delle decadenze istruttorie: v. Trib. Trani, 17 settembre 2020, in *www.dejure.it*), la cui efficacia probatoria è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o ad argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2020, in *www.dejure.it*; Trib. Potenza, 13 aprile 2018, *ivi*).

<sup>26</sup> Se vittima della violenza è un minore, il giudice deve sentirlo personalmente (eventualmente con l'assistenza di un esperto) e senza ritardo, evitando ogni contatto con l'autore della violenza (art. 473-bis.45 c.p.c.). Se da un lato l'ascolto non dà luogo ad un mezzo di prova, dall'altro lato l'audizione inserisce nel processo la voce del minore che, credo, non possa essere ignorata in un contesto di

giudicante può disporre indagini sui redditi e sul patrimonio delle parti, avvalendosi dell'ausilio della polizia tributaria.

In pratica, l'aver valorizzato le mere allegazioni delle condotte violente (seppur con le precisazioni di cui alla nota 2) e l'aver attribuito al giudice ampi poteri istruttori si giustifica in base al fatto che la prova degli abusi appare complessa poiché, in alcuni frangenti, potrebbero mancare riscontri estrinseci sovente legati alle difficoltà (moralì, affettive, economiche) insite nella vittima che desiste nella denuncia del responsabile (si pensi anche alla mancanza dei referti ospedalieri dovuti al fatto che la vittima non si reca volontariamente al P.S., oppure difettano testimoni nei casi in cui la violenza sia perpetrata in assenza di terze persone). Al contempo, l'abuso subito non è sempre visibile, in quanto le violenze morali, economiche o le minacce non lasciano segni tangibili all'osservatore esterno. Non vi è dubbio, infatti, che la prova della violenza sarà più agevole per il giudice civile ove sia certificata da una struttura ospedaliera, ovvero sia pendente un procedimento penale al cui interno siano già stati assunti provvedimenti sanzionatori. Diversamente, se le violenze allegare non risultano certificate e non pende alcun procedimento penale, l'accertamento dell'illecito sarà rimesso alle allegazioni di parte e alle prove dedotte a sostegno delle stesse (si pensi all'impiego dei sommari informativi quali per es. parenti o vicini di casa che potranno riferire circa la natura dei rapporti tra le parti, i segni di violenza visti direttamente ovvero le minacce udite), nonché ai poteri istruttori del giudice.

A conclusione del procedimento il giudice con decreto motivato (nelle ipotesi in cui gli ordini siano pronunciati *ante causam*) accoglie o rigetta la domanda, facendo applicazione, in entrambi i casi, dei principi generali in materia di spese di lite<sup>27</sup>. Il rigetto dell'istanza può essere determinato da ragioni di rito (per es. difetto dei presupposti processuali, delle

---

violenza allorquando riferisca di aver subito direttamente un abuso o di aver assistito ad atti di violenza indirizzati verso un familiare. Peraltro la suddetta norma speciale in tema di ascolto, al fine di salvaguardare la serenità della prole, consente al giudice, attraverso il richiamo agli artt. 473-bis.4-5 c.p.c., di derogare all'ascolto quando il minore sia già stato sentito in un altro procedimento (per es. nel giudizio penale o davanti al tribunale per i minorenni) e le risultanze dell'ascolto siano state acquisite nel procedimento; in tali casi l'audizione diverrà superflua, ritenendosi sufficienti le dichiarazioni precedentemente raccolte ed evitando che le ulteriori affermazioni rese in un secondo momento possano risultare contraddittorie con quelle pregresse. Inoltre, l'art. 473-bis.6 c.p.c. si preoccupa del delicato profilo dei rapporti tra genitori e figli, qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi. Verificatasi tale circostanza (che potrebbe, invero, celare il fatto che il minore abbia subito o assistito ad una violenza domestica, senza che la riluttanza del figlio ad incontrare il genitore violento possa essere ascritta alla p.a.s che, al contrario, molti c.t.u. avevano posto alla base delle proprie relazioni) il giudice, personalmente (o con l'ausilio di un esperto) provvede senza ritardo all'ascolto, accerta le ragioni del rifiuto e pronuncia i provvedimenti opportuni nel superiore interesse del minore in ordine alla modalità di affidamento e regolamentazione del diritto di visita (per es. stabilendo che gli incontri tra genitore e prole avvengano con l'ausilio dei servizi sociali).

<sup>27</sup> Cass., 18 luglio 2023, n. 20905, in *www.dejure.it*; Trib. Bologna, 25 agosto 2022, *ivi*; Trib. Monza, 28 febbraio 2012, in *Giur. mer.*, 2012, p. 1809 ss.

condizioni dell'azione) ovvero da ragioni di merito (per es. insussistenza di una condotta implicante un abuso familiare). Nel caso di accoglimento della domanda, il giudice accorda gli ordini di protezione con provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo *ex lege*, dettando al contempo le modalità per la sua attuazione, stabilendone la durata massima (non superiore ad un anno decorrente dall'avvenuta esecuzione del provvedimento, ossia dalla cessazione della convivenza che potrà essere volontaria in ottemperanza all'ordine di allontanamento, ovvero coattiva mediante l'ausilio della forza pubblica) prorogabile<sup>28</sup> su istanza del ricorrente o del p.m. se sono coinvolti minori, ove ricorrano gravi motivi (per es. il ripetersi di atteggiamenti violenti ad opera del destinatario del decreto) e per il tempo strettamente necessario (tenendo conto delle condizioni fattuali della vittima e dell'autore)<sup>29</sup>.

### 5. Il contenuto della misura protettiva e la sua attuazione

Per quanto attiene al contenuto degli ordini di protezione, *in primis*, la misura (a carattere inibitorio) dispone la cessazione della condotta pregiudizievole e, contestualmente, ordina l'immediato allontanamento dalla casa familiare, senza che rilevi la circostanza che il *partner* allontanato sia il proprietario esclusivo dell'abitazione oppure sia titolare di un contratto di locazione o di comodato, con la conseguenza che gli ordini di protezione incidono sulla libertà personale, di circolazione e sulla titolarità dei diritti reali dell'autore della violenza comprimendoli temporaneamente<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Nel silenzio della legge si può ritenere che, sussistendo gravi motivi, possa essere concessa anche più di una proroga, senza però che sia alterato il carattere provvisorio della statuizione civile protettiva che non è mai diretta a fornire una stabile regolamentazione dei rapporti tra i due componenti del nucleo familiare in conflitto tra loro, bensì ad arginare una condotta illecita tenuta da una parte nei confronti dell'altra, evitando che l'atteggiamento violento sia reiterato.

<sup>29</sup> Si è già detto nel § 2 degli strumenti di riesame avverso il decreto (di accoglimento o rigetto della domanda) che variano a seconda del momento processuale in cui sono emanati gli ordini di protezione. Giova soltanto rammentare che nei confronti del decreto reso *ante causam* nel contraddittorio delle parti, è ammesso reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale (del quale non può far parte il magistrato che ha già avuto cognizione della vertenza) entro il ristretto termine di dieci giorni a norma dell'art. 739 c.p.c. richiamato espressamente dall'art. 473-bis.71, comma 4, c.p.c. Quanto alle forme del reclamo, il codice prevede l'applicazione del rito camerale e la necessità di sentire le parti (che potrebbe avvenire anche con trattazione cartolare), nonché la circostanza che la proposizione dell'impugnazione non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordine. Il reclamo è definito con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, non suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione, avendo natura provvisoria e inidoneità al giudicato: Cass., 28 gennaio 2025, n. 2012, in [www.osservatoriofamiglia.it](http://www.osservatoriofamiglia.it); Cass. 7 dicembre 2017, n. 29492, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, *ivi*.

<sup>30</sup> In presenza di un figlio minore della coppia coinvolta negli abusi familiari, il giudice dispone sulle modalità di affidamento, accordando la preferenza all'affidamento in via esclusiva ed attribuendo al genitore affidatario anche le scelte di maggiore importanza da assumersi senza il consenso dell'autore della violenza, poiché, se fosse disposto un affidamento condiviso, si rischierebbe di generare un'ipotesi di vittimizzazione secondaria dovendo abusante e vittima concordare le scelte di maggior interesse per il figlio. Contestualmente il giudice provvede a regolamentare il diritto di frequentazione

Ulteriori prescrizioni adottate dal giudice riguardano il divieto di contatto e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (per es. l'abitazione dei genitori o di altri prossimi congiunti, la nuova dimora presso cui si è stabilita la vittima, l'istituto scolastico frequentato dal figlio, il luogo di lavoro della vittima) salvo che l'aggressore debba frequentare tali luoghi per esigenze lavorative o di salute. Inoltre, il magistrato può disporre l'intervento del servizio sociale (per assicurare, qualora le condizioni lo permettano, il diritto di frequentazione in modalità protetta della prole da parte dell'autore della violenza, o regolamentarne i contatti telefonici) o di associazioni che offrono sostegno ed assistenza a donne e minori maltrattati.

Il giudice, su istanza del ricorrente, può liquidare un assegno periodico a carico dell'autore della violenza ed in favore delle persone conviventi (quindi inteso come compagine familiare di cui fa parte anche la vittima della violenza) che rischiano di rimanere prive di adeguati mezzi di sostentamento, in quanto l'allontanamento del responsabile degli abusi potrebbe privare l'intero nucleo di una fonte di reddito<sup>31</sup>.

Giova infine sottolineare che l'autore della violenza può intraprendere un percorso psicologico di sostegno e di consapevolezza dell'antisocialità della condotta, gestito dai cd. Centri di ascolto uomini maltrattanti; sebbene il soggetto maltrattante possa rivolgersi spontaneamente a tali organismi, più frequentemente tale percorso di recupero viene sollecitato dal Questore che ha disposto l'ammonizione, oppure dal servizio sociale. Al contempo non intravedo ostacoli al fatto che tale *iter* riabilitativo sia suggerito dall'organo giurisdizionale. La frequentazione con esito positivo di un siffatto percorso potrebbe essere proficua per l'abusante, non soltanto per evitare la reiterazione della condotta violenta e per orientare il giudice nell'adozione dei futuri provvedimenti volti a definire la crisi familiare.

Per portare ad attuazione la misura protettiva, l'art. 473-bis.70, ult. comma, c.p.c. (ricalcando lo schema del procedimento cautelare uniforme in omaggio all'art. 669-duodecies c.p.c.) stabilisce che il giudice che ha pronunciato il decreto determina le modalità per procedere all'esecuzione degli ordini di allontanamento e protezione<sup>32</sup>. Per quanto concerne gli obblighi di natura non patrimoniale, il magistrato (che potrebbe

---

(escludendolo nei casi di maggiore gravità) della prole con la persona che ha commesso la violenza, stabilendo per es. che gli incontri avvengano in modalità protetta presso la sede dei servizi sociali al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del minore.

<sup>31</sup> Per rafforzare la tutela economica della vittima, il giudice può ordinare che la somma liquidata a titolo di assegno sia trattenuta dalla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro dell'autore degli abusi e versata direttamente al familiare che ha subito gli atti violenti (art. 473-bis.70, comma 2, c.p.c.).

<sup>32</sup> Il legislatore ha optato per il modello deformalizzato di esecuzione in via breve (già sperimentato nell'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole) che consente al magistrato di affrancarsi, per quanto possibile, dalle forme dettate dal Libro terzo c.p.c.

coincidere anche col collegio in sede di reclamo qualora tale organo conceda la misura dopo un diniego *in prime cure*) dovrà dettare tutte quelle prescrizioni (certamente più semplificate rispetto alla tradizionale esecuzione forzata di cui al Libro terzo c.p.c.) che risultano idonee, in base alle circostanze del singolo caso, ad ottemperare agli ordini, disponendo per es. l'intervento della forza pubblica (quindi impiegando la coercizione fisica in caso di mancata ottemperanza spontanea all'ordine di allontanamento), del personale sanitario e risolvendo ogni difficoltà o dirimendo ogni contestazione che dovesse rilevarsi nella fase attuativa.

Con riferimento invece all'ordine di corresponsione del contributo di mantenimento che il giudice può liquidare nel decreto, per la sua attuazione coattiva troveranno spazio le disposizioni generali sull'espropriazione forzata<sup>33</sup>.

Infine, giova sottolineare che la mancata ottemperanza alla misura protettiva è oggi sanzionata penalmente attraverso il nuovo secondo comma dell'art. 387-*bis*, c.p. introdotto dal decreto correttivo.

### ***Bibliografia essenziale***

CAMILLERI, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della persona*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 157 ss.

CARAPEZZA FIGLIA-PETTA, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 1263 ss.

CASABURI, *La nuova disciplina degli ordini di protezione*, in *Foro it.*, 2023, c. 3153 ss.

CECHELLA, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pisa, 2024, p. 161 ss.

CORDIANO, *Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia*, in *Dir. fam.*, 2023, p. 649 ss.

DANOVI, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 1073 ss.

DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, p. 179 ss.

EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, Napoli, 2019, *passim*.

FOTI, *Gli ordini di protezione tra sostanza e processo. La violenza familiare nella riforma Cartabia: il disvelamento della fattispecie*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 585 ss.

LAI, *Gli ordini di protezione del giudice civile ante causam*, in *La violenza nelle relazioni familiari*, a cura di Cecchella, Torino, 2025, p. 43 ss.

---

<sup>33</sup> Per dare concreta attuazione alla misura, il decreto è comunicato, a cura dell'ufficio, al locale comando dell'autorità di pubblica sicurezza (che ha l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione degli ordini) e al servizio sociale competente per consentire un suo intervento nei confronti del nucleo familiare.